

Art. 3

(Definizione e caratteristiche dei nidi d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che:
 - a) offre opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
 - b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
 - c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
2. Il nido di infanzia è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi; al compimento del trentaseiesimo mese i bambini hanno diritto alla conservazione del posto fino al termine dell'anno educativo¹ in corso.
3. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia, i micronidi con ricettività ridotta², i nidi integrati alle scuole dell'infanzia ed i nidi aziendali.
4. Le tipologie di nido d'infanzia garantiscono³ il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei. Qualora un servizio del sistema educativo integrato sia rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi e preveda la somministrazione dei pasti ed una zona destinata al riposo, a prescindere dalla denominazione data al servizio trovano applicazione le norme relative ai nidi d'infanzia, salva la disciplina specifica del servizio educativo domiciliare.
- 4 bis. Il comma 4 non si applica ai servizi sperimentali di cui all'articolo 31, comma 2 bis.⁴

Art. 4

(Definizione e caratteristiche dei servizi integrativi)

1. I servizi integrativi per la prima infanzia ampliano l'offerta educativa rispetto ai nidi d'infanzia e si caratterizzano per la flessibilità della fruizione ed organizzazione. Non prevedono il servizio mensa e zone destinate al riposo salvo quanto disposto nel titolo III, capo III per il servizio educativo domiciliare.
2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella tipologia di servizi integrativi:
 - a) centri per bambini e genitori;
 - b) spazi gioco;
 - c) servizi educativi domiciliari;
 - d) servizi di babysitter locale.

Art. 5

(Definizione e caratteristiche dei servizi sperimentali e ricreativi)

1. I servizi sperimentali rispondono con caratteristiche organizzative e strutturali diverse a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti ai bambini fra i 12 ed i 36 mesi.⁵
- 1 bis. I servizi sperimentali possono essere rivolti anche a bambini dai tre mesi di età qualora gli stessi siano avviati a seguito di specifici atti di programmazione regionale.⁵
2. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini fra i 18 ed i 36 mesi opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, ovvero occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene. I servizi ricreativi non possono prevedere la somministrazione di pasti e locali specifici per il riposo dei bambini.

¹ Parole sostituite da art. 1, c.1, DPRReg. 28/8/2015, n. 0174/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, S.O. n. 34).

² Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

³ Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

⁴ Comma aggiunto da art.1, c. 1, DPRReg. 9/3/2017, n. 056/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).

⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/3/2017, n. 056/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).